

Milano, 22 giugno 2020

CIRCOLARE INFORMATIVA
Il Decreto Rilancio – Parte V

AGEVOLAZIONI PER LE START-UP INNOVATIVE E ALTRE MISURE A SOSTEGNO
DELL'INNOVAZIONE
MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
MISURE PER IL SUD ITALIA

(D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34, PUBBLICATO IN G.U. 19 MAGGIO 2020)

v. 1.00 – 22.6.20

Con la pubblicazione in G.U. Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21, l'atteso d.l. 34/2020 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*” (di seguito, il “**Decreto**”) è entrato ufficialmente in vigore.

Studio Danovi Professionisti Associati ha redatto una serie di circolari finalizzate a declinare le principali novità introdotte dal testo di legge pubblicato.

In questa quinta circolare ci siamo focalizzati sulle agevolazioni introdotte a favore delle *start-up* innovative nonché sulle ulteriori misure a difesa e sostegno dell'innovazione, sulle misure per l'internazionalizzazione ed infine sulle misure specifiche previste per il Sud Italia. Come per le nostre precedenti circolari sulla decretazione d'urgenza durante l'emergenza Covid-19, abbiamo cercato di rendere il documento auto-esplicativo, superando i rinvii normativi che caratterizzano il testo normativo, con l'auspicio di facilitarne la lettura ad un pubblico informato ma non tecnico.

PAGINA 1 DI 18

DISCLAIMER. Il presente documento non costituisce un parere legale ed è aggiornato al 22 giugno 2020. Quanto riportato potrebbe variare in base ad ulteriori provvedimenti successivamente assunti e prassi che si consolideranno con l'applicazione degli istituti disciplinati. Lo Studio è a disposizione per assistere i propri clienti in specifiche richieste inerenti quanto riportato.

Sommario

Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative (art. 38)	3
Misura "Smart & Start Italia"	4
Fondo di sostegno al venture capital	5
Contratti di ricerca "extra muros" e credito d'imposta.....	7
Proroga termine di permanenza in sezione speciale del Registro delle Imprese	7
Regime fiscale agevolato.....	7
Quota riservata del Fondo di garanzia PMI.....	8
Visto per gli investitori stranieri	8
Estensione benefici previsti per le start-up ubicate nelle zone sismiche aquilane	9
Fondo per l'intrattenimento digitale "First Playable Fund"	10
Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione (art. 42)	11
Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione (art. 48)	12
Misure specifiche previste per il Sud Italia	14
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (art. 244).....	14
Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria (art. 245).....	15

RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA DELLE START-UP INNOVATIVE (ART. 38)

Il Decreto Rilancio punta al rafforzamento delle misure finalizzate al sostegno delle *start-up* innovative¹, al fine di supportarne l'esigenza di liquidità, intervenendo su molteplici aspetti che ne caratterizzano la disciplina.

¹ Ai sensi dell'art. 25, co. 2, d.l. 179/2012 si tratta di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Dette società devono possedere i seguenti requisiti: (i) essere **costituite da non più di sessanta mesi**; (ii) **essere residenti in Italia** ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 917/1986 (il quale, in tema di soggetti passivi dell'IRES, stabilisce che *“ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato”*), **o in uno degli Stati membri** dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, **purché vi sia una sede produttiva o una filiale in Italia**; (iii) a partire **dal secondo anno di attività** della *start-up* innovativa, il totale del **valore della produzione annua**, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, **non può essere superiore a 5 milioni di Euro**; (iv) **non distribuire utili** (né averlo fatto in precedenza); (v) avere quale **oggetto sociale** (esclusivo o prevalente), **lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**; (vi) **non derivare da fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo di azienda**; (vii) possedere **almeno uno** dei seguenti ulteriori requisiti: **(1) spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione** (dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili; in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono però da annoverarsi le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del *business plan*, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Dette spese devono risultare dall'ultimo bilancio approvato ed essere descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della *start-up* innovativa); **(2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca** presso un'università italiana o straniera, **oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale**; **(3) essere titolare o depositaria o**

MISURA “SMART & START ITALIA”

L’art. 38 agisce anzitutto nell’ambito della misura “*Smart & Start Italia*”², principale strumento agevolativo nazionale rivolto alle *start-up* innovative, prevedendo quanto segue:

- un incremento della dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, da indirizzare alle imprese beneficiarie sotto forma di finanziamenti agevolati;
- contributi a fondo perduto dell’importo di 10 milioni di euro finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels*³ e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative⁴. Le modalità, le condizioni e i termini per la concessione dei contributi dovranno essere definite mediante decreto del Ministero dello sviluppo economico, che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto⁵.

licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

² Così come prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, che ha sistematizzato la materia degli aiuti finalizzati a sostenere la nascita e lo sviluppo delle *start-up* innovative.

³ Per incubatore si intende un’organizzazione finalizzata all’implementazione e sistematizzazione del processo di creazione di nuove imprese mediante servizi di supporto che includono spazi fisici, attività per lo sviluppo del *business* e opportunità di integrazione e *networking*. Per acceleratore si intende invece un programma volto a “velocizzare” lo sviluppo della *start-up*, operando nelle fasi iniziali della sua creazione: si tratta di uno spazio fisico (o virtuale) nel quale vengono offerti servizi di *mentorship*, organizzate attività di *networking* nonché prestate consulenze su modelli di *business*. Gli innovation hub sono centri localizzati su base territoriale finalizzati ad introdurre nelle imprese innovazioni tecnologiche, sviluppando progetti di trasformazione digitale. Infine, per business angels si intendono gli investitori informali in capitale di rischio, ossia persone fisiche che decidono di finanziare una *start-up* apportando, oltre al capitale, anche le proprie conoscenze tecniche in materia e i propri contatti.

⁴ Trattasi di agevolazioni concesse in conformità alla disciplina europea degli aiuti *de minimis* (Regolamento UE 1407/2013).

⁵ Si ricorda il Decreto è entrato in vigore il 19 maggio 2020.

FONDO DI SOSTEGNO AL VENTURE CAPITAL

Vengono destinate risorse aggiuntive per 200 milioni di Euro per l'anno 2020 al Fondo di sostegno al *venture capital*⁶ finalizzate a sostenere investimenti nel capitale (anche tramite la sottoscrizione di strumenti partecipativi nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità di rimborso dell'apporto effettuato) a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative

⁶ Si tratta di un fondo istituito con la l. 145/2018, art. 1, co. 209 per l'incentivazione degli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali. Detta normativa prevede la possibilità per lo Stato di sottoscrivere, mediante il Ministero dello sviluppo economico, quote o azioni di uno o più Fondi per il *venture capital* o di uno o più fondi che investono in Fondi per il *venture capital*. Questi ultimi sono identificabili con gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso residenti in Italia ex art. 73, co. 3, del d.P.R. 917/1986 (o in altro Stato Membro dell'UE, o in Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sia compreso nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996), i quali investono almeno l'85% del valore degli attivi in PMI non quotate in mercati regolamentati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (UE) 2017/1129 (ossia "*società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di Euro e fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di Euro*") nella fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start-up financing*), di avvio dell'attività (*early-stage financing*) o di sviluppo del prodotto (*expansion* o *scale up financing*) e il residuo in PMI di cui all'articolo 1, co. 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (ossia "*le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi*"). Il Fondo di sostegno è stato istituito con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

e delle PMI innovative⁷. Le modalità e le condizioni di attuazione di questa previsione⁸ dovranno essere definite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico.

⁷ Così come definite all'art. 4, d.l. 3/2015. Si tratta di società che possiedono i seguenti requisiti: (a) la **residenza in Italia** ai sensi dell'articolo 73 del T.U.I.R. (o in uno degli Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia); (b) la **certificazione dell'ultimo bilancio** (e dell'eventuale bilancio consolidato) **redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili**; (c) le loro **azioni non sono quotate** in un mercato regolamentato; (d) l'assenza di iscrizione al registro speciale previsto all'articolo 25, co. 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (riservato a *start-up* innovative e incubatori certificati); (e) **almeno due dei seguenti requisiti: (1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa** (dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese devono risultare dall'ultimo bilancio approvato ed essere descritte in nota integrativa); **(2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata** presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, **ovvero, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; 3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario** registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

⁸ Ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse del Fondo e le risorse di investitori regolamentati o qualificati.

CONTRATTI DI RICERCA “EXTRA MUROS” E CREDITO D’IMPOSTA

L’art. 38 prevede l’**equiparazione delle start-up innovative alle università e agli istituti di ricerca** quali appaltatori nei contratti di ricerca “*extra muros*” nell’individuazione delle spese di ricerca per cui può essere fruito **il credito d’imposta per attività di Ricerca & Sviluppo** di cui all’art. 1, co. 200, l. 160/2019⁹.

PROROGA TERMINE DI PERMANENZA IN SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Viene prorogato di dodici mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese¹⁰ delle *start-up* innovative. Eventuali termini previsti a pena di decadenza in materia di accesso a incentivi pubblici e di revoca dei medesimi sono anch’essi prorogati di dodici mesi. La proroga **non rileva ai fini della fruizione di agevolazioni fiscali e contributive** previste dalla legislazione vigente.

REGIME FISCALE AGEVOLATO

L’art. 38 introduce un regime fiscale rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in *start-up* o in PMI innovative, al fine di incentivare la raccolta di capitale a beneficio di queste ultime e potenziarne la capitalizzazione.

Viene in particolare previsto un regime fiscale agevolato¹¹ (le cui modalità attuative dovranno essere definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni a partire

⁹ Sul tema di specifica che l’art. 1, co. 200, l. 160/2019 individua le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta: la lett. c) include le spese per i contratti di ricerca cd. “*extra muros*” (i.e. ricerca commissionata a soggetti terzi) stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato. Dette spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

¹⁰ Ai sensi dell’art. 25, co. 3, d.l. 179/2012 (in vigore dal 20 ottobre 2012), convertito con l. 221/2012 (in vigore dal 19 dicembre 2012), il termine di permanenza è di (i) 4 anni dalla data di entrata in vigore della l. 221/2012 per le società costituite tra il 20 ottobre 2010 e il 19 dicembre 2012, (ii) 3 anni dalla data di entrata in vigore della l. 221/2012 per le società costituite tra il 20 ottobre 2009 e il 19 ottobre 2010, (iii) 2 anni dalla data di entrata in vigore della l. 221/2012 per le società costituite tra il 20 ottobre 2008 e il 19 ottobre 2009. Qualora la società sia stata costituita in seguito all’entrata in vigore del decreto, il termine è di 4 anni a partire dal momento dell’iscrizione.

¹¹ In alternativa a quello previsto dall’art. 29 del d.l. 179/2012, che a partire dal 2017 prevede una detrazione pari al 30% degli investimenti in *start-up* innovative.

dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio) consistente nella possibilità di **detrarre dall'IRPEF un importo pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative**¹² (direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative o PMI innovative).

L'investimento massimo detraibile **non può eccedere**, in ciascun periodo di imposta, **l'importo di 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni**¹³.

QUOTA RISERVATA DEL FONDO DI GARANZIA PMI

Viene riservata una quota di 200 milioni di euro del Fondo di garanzia PMI¹⁴ in favore delle *start-up* innovative e delle PMI Innovative¹⁵. Per l'accesso si rinvia alle modalità vigenti all'atto della domanda, ivi incluse le apposite disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Liquidità¹⁶.

VISTO PER GLI INVESTITORI STRANIERI

Al fine di attrarre maggiori investimenti stranieri nelle società di capitali e *start-up* innovative, il Decreto Rilancio dispone un dimezzamento delle soglie minime previste dal d.l. 286/1998¹⁷ (“*Testo Unico sull’Immigrazione*”) per la concessione del visto agli stranieri che intendano effettuare investimenti di:

¹² Purché iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell'investimento.

¹³ L'eventuale **cessione**, anche parziale, **dell'investimento prima del decorso del termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto maggiorato degli interessi legali**.

¹⁴ Il Fondo è stato istituito in forza dell'art. 2, co. 100, lett. a) della l. 662/1996 presso il MedioCredito Centrale ed è finalizzato a fornire garanzie agli istituti di credito sui finanziamenti erogati alle PMI.

¹⁵ Per la definizione, v. note 1 e 7.

¹⁶ Si veda il nostro *memorandum* sul Decreto Liquidità del 20 aprile 2020, disponibile nella sezione *Knowledge Sharing* in www.danovi.com.

¹⁷ L'art. 26 *bis*, co. 1, lett. b) consente l'ingresso e il soggiorno (attraverso una particolare tipologia di visto della durata di due anni, il cui nulla osta viene rilasciato attraverso una procedura gestita dal Ministero dello sviluppo economico) per periodi superiori a tre mesi per gli stranieri che intendano effettuare un investimento di almeno 1 milione di Euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni, ovvero di almeno 500.000 Euro nel caso tale società sia una *start-up* innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'articolo 25, co. 8, d.l. 179/ 2012, l. 221/ 2012.

- i. almeno 500.000 euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia, mantenuto per almeno due anni;
- ii. almeno 250.000 euro in *start-up* innovative.

ESTENSIONE BENEFICI PREVISTI PER LE START-UP UBICATE NELLE ZONE SISMICHE AQUILANE

I benefici introdotti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014 in favore delle *start-up* localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano¹⁸ vengono estesi alle *start-up* ubicate nelle zone dei comuni colpiti dai terremoti del 2016 e 2017¹⁹, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

¹⁸ Nell'ambito del progetto "*Smart & Start*" viene difatti previsto un trattamento privilegiato per imprese ubicate in determinati territori: si tratta in particolare di finanziamenti agevolati senza interessi (sotto forma di sovvenzioni rimborsabili) pari al 70% dei costi e delle spese ammissibili, che le *start-up* localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano possono restituire nella minor misura dell'80% dell'importo finanziato.

¹⁹ Anche noto come "cratere sismico del centro Italia", che comprende comuni ubicati nella **regione Abruzzo** (Campoli (TE), Castelli (TE), Civitella del Tronto (TE), Torricella Sicura (TE), Tossicia (TE), Teramo, Barette (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Pizzoli (AQ), Farindola (PE), Castel Castagna (TE), Colledara (TE), Isola del Gran Sasso (TE), Pietracamela (TE), Fano Adriano (TE), Campotosto (AQ), Capitignano (AQ), Montereale (AQ), Rocca Santa Maria (TE), Valle Castellana (TE), Cortino (TE), Crognaleto (TE), Montorio al Vomano (TE)), **regione Lazio** (Accumoli (RI), Amatrice (RI), Antrodoco (RI), Borbona (RI), Borgo Velino (RI), Castel Sant'Angelo (RI), Cittareale (RI), Leonessa (RI), Micigliano (RI), Posta (RI), Cantalice (RI), Cittaducale (RI), Poggio Bustone (RI), Rieti, Rivodutri (RI)), **regione Marche** (Amandola (FM), Acquasanta Terme (AP), Arquata del Tronto (AP), Comunanza (AP), Cossignano (AP), Force (AP), Montalto delle Marche (AP), Montedinove (AP), Montefortino (FM), Montegallo (AP), Montemonaco (AP), Palmiano (AP), Roccafluvione (AP), Rotella (AP), Venarotta (AP), Acquacarina (MC), Bolognola (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC); Cessapalombo (MC), Fiastra (MC), Fiordimonte (MC), Gualdo (MC), Penna San Giovanni (MC), Pievebovigliana (MC), Pieve Torina (MC), San Ginesio (MC), Sant'Angelo in Pontano (MC), Sarnano (MC), Ussita (MC), Visso (MC), Apiro (MC), Appignano del Tronto (AP), Ascoli Piceno, Belforte del Chienti (MC), Belmonte Piceno (FM), Caldarola (MC), Camerino (MC), Camporotondo di Fiastrone (MC), Castel di Lama (AP), Castelraimondo (MC), Castignano (AP), Castorano (AP), Cerreto d'Esi (AN), Cingoli (MC), Colli del Tronto (AP), Colmurano (MC), Corridonia (MC), Esanatoglia (MC), Fabriano (AN), Falerone (FM), Fiuminata (MC), Folignano (AP), Gagliole (MC), Loro Piceno (MC), Macerata, Maltignano (AP), Massa Fermana (FM), Matelica (MC), Mogliano (MC), Monsampietro Morico (FM), (FM), Monte Rinaldo (FM), Monte San Martino

FONDO PER L'INTRATTENIMENTO DIGITALE "FIRST PLAYABLE FUND"

Viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per l'intrattenimento digitale denominato "*First Playable Fund*", con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Si tratta di un fondo finalizzato a sostenere le fasi di concezione e riproduzione di videogiochi necessarie alla realizzazione di prototipi²⁰, mediante l'erogazione di **contributi a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.**

Possono beneficiare dell'erogazione le imprese che presentino i seguenti requisiti:

- sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa (cui sia riconducibile il prototipo) ubicata in Italia;
- capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10.000 euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;
- classificazione Ateco 58.2. o 62²¹.

Si considerano costi ammissibili:

- prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;

(MC), Monte Vidon Corrado (FM), Montecavallo (MC), Montefalcone Appennino (FM), Montegiorgio (FM), Monteleone (FM), Montelparo (FM), Muccia (MC), Offida (AP), Ortezzano (FM), Petriolo (MC), Pioraco (MC), Poggio San Vicino (MC), Pollenza (MC), Ripe San Ginesio (MC), San Severino Marche (MC), Santa Vittoria in Matenano (FM), Sefro (MC), Serrapetrona (MC), Serravalle del Chienti (MC), Servigliano (FM), Smerillo (FM), Tolentino (MC), Treia (MC), Urbisaglia (MC)) e **regione Umbria** (Arrone (TR); Cascia (PG), Cerreto di Spoleto (PG), Ferentillo (TR), Montefranco (TR), Monteleone di Spoleto (PG), Norcia (PG), Poggiodomo (PG), Polino (TR), Preci (PG), Sant'Anatolia di Narco (PG), Scheggino (PG), Sellano (PG), Vallo di Nera (PG), Spoleto (PG)).

²⁰ Il prototipo di un videogioco rappresenta la prima versione giocabile dell'opera, contenente le sue funzionalità di base, attraverso cui le imprese di settore solitamente presentano il progetto di sviluppo a editori e/o investitori al fine di ottenere finanziamenti necessari al successivo sviluppo del prodotto finale e alla sua distribuzione sul mercato.

²¹ Edizioni di *software* (codice 58.2) e produzione di *software*, consulenza informatica e attività connesse (codice 62).

- prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
- attrezzature tecniche (*hardware*) acquistate per la realizzazione dei prototipi;
- licenze di *software* acquistate per la realizzazione dei prototipi.

Il Decreto specifica inoltre che le imprese beneficiarie potranno utilizzare il contributo al solo fine di realizzare il prototipo e che il videogioco dovrà essere destinato alla distribuzione commerciale.

Le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la loro selezione, le spese ammissibili, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, le cause di decadenza e revoca saranno stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio.

FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E ALTRE MISURE URGENTI PER LA DIFESA ED IL SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE (ART. 42)

Il Decreto Rilancio istituisce un ulteriore fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico" (con dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020) finalizzato a sostenere e promuovere iniziative e investimenti utili alla ricerca svolta dalle imprese operanti sul territorio nazionale, in particolare *start-up* innovative e PMI innovative²².

Queste risorse saranno utilizzate attraverso la partecipazione indiretta del Fondo in capitale di rischio e debito, anche di natura subordinata. Le tipologie di intervento²³, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione verranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, il quale verrà emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio.

²² Per la definizione, v. note 1 e 7.

²³ Le iniziative del Fondo dovranno in ogni caso essere finalizzate a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione, e potranno prevedere lo svolgimento da parte di ENEA di attività di progettazione, coordinamento e promozione, attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati di ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita di *start-up* e PMI ad altro potenziale innovativo.

La gestione del fondo viene demandata ad ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile²⁴.

ENEA è a sua volta autorizzata alla costituzione della “Fondazione Enea Tech”²⁵ (sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico), cui viene assegnato il compito di promuovere investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione (anche finanziaria) alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi ed enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'UE.

Il Decreto prevede inoltre l'esenzione da imposizioni fiscali di tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione, nonché di conferimento e devoluzione della stessa. Ai fini dell'art. 42 viene inoltre prevista la disapplicazione dell'onere di motivazione analitica di cui all'art. 5 del d.lgs. 175/2016, da effettuarsi nel caso di costituzione di una società o acquisizione di partecipazioni, anche attraverso l'aumento di capitale, da parte di amministrazioni pubbliche²⁶.

MISURE PER LE ESPORTAZIONI E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE (ART. 48)

In ragione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi del Covid-19 sull'internazionalizzazione del nostro Paese, già l'art. 72 decreto Cura Italia aveva istituito il “Fondo di promozione integrata”²⁷ per la conclusione dei contratti di forniture, lavori e servizi,

²⁴ ENEA, istituita ai sensi dell'art. 4 della l. 99/2009, successivamente sostituito dall'art. 4 della l. 221/2015, è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. I settori di specializzazione dell'ente sono le tecnologie energetiche (fonti rinnovabili, accumuli, reti intelligenti), la fusione nucleare e la sicurezza, l'efficienza energetica, le tecnologie per il patrimonio culturale, la protezione sismica, la sicurezza alimentare, l'inquinamento, le scienze della vita, le materie prime strategiche, il cambiamento climatico.

²⁵ Il cui patrimonio iniziale sarà di 12 milioni di euro, ma potrà in futuro essere incrementato con l'apporto di altri soggetti pubblici e privati che vorranno prendervi parte.

²⁶ Peraltro, lo stesso co. 1 dell'art. 5 del d.lgs. 175/2016 prevede la disapplicazione dell'onere nei casi in cui la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni avvengano in conformità a espresse previsioni legislative, come nel caso degli interventi in capitale di rischio o debito previsti dall'art. 42 del d.l. 34/2020.

²⁷Fondo volto alla “realizzazione delle seguenti iniziative:

ora integrato con un ulteriore stanziamento di 250 milioni di euro, così da arrivare ad un totale di 400 milioni di euro.

È disposto poi un ulteriore finanziamento pari a 200 milioni di euro per il 2020²⁸ del fondo rotativo di cui all'art. 2, co. 1, d.l. n. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla l. n.394/1981 (c.d. "Fondo 394/81")²⁹: si tratta di uno strumento che negli anni recenti ha riscontrato un forte

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis)".

Quest'ultimo riferimento ai limiti degli aiuti *de minimis* (Comunicazione CE C (2020)1863 final) per i cofinanziamenti a fondo perduto è stato soppresso. Da ciò ne consegue che i finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394/81 e i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi art.72, co. 1, lett. d), decreto Cura Italia, possono essere concessi temporaneamente anche oltre i limiti di importo fissati dalle disposizioni europee in materia di aiuti *de minimis*, fermo restando l'obbligo di notifica alla CE.

²⁸ È peraltro consentito al Comitato agevolazioni di cui all'art. 1, co 270, l. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, di elevare temporaneamente fino al doppio i massimali di finanziamento previsti, per ciascuno degli strumenti di finanziamento previsto dal fondo 394/81, dal decreto del ministro dello sviluppo economico 7 settembre 2016.

²⁹ Si tratta di un fondo istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli dell'UE.

interesse da parte delle imprese e per questo motivo risulta ancora più necessario in questa fase volta al rilancio della penetrazione nei mercati esteri.

Si tratta comunque di agevolazioni temporanee e pertanto si applicano alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021.

Infine, il richiedente i finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394/81 (la cui domanda di finanziamento è presentata entro il 31 dicembre 2020) è esentato, su espressa richiesta, dalla prestazione della garanzia prevista dalla disciplina ordinaria del fondo, con l'obiettivo di alleggerire le PMI da relativi costi e procedure amministrative.

MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER IL SUD ITALIA

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO (ART. 244)

Al fine di stimolare la spesa privata in R&S&I³⁰ per sostenere la competitività delle imprese, l'art.1, co. 200 della l. 160/2019 ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “*Piano nazionale Impresa 4.0*” e, tra gli altri, di quelli concernenti gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo³¹.

Alla luce delle significative problematiche socioeconomiche sorte in seguito alla pandemia da Covid-19 e con l'auspicio di intervenire a favore delle imprese attive nelle aree del Mezzogiorno³² nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, il legislatore è intervenuto modificando da un punto di vista sostanziale il credito d'imposta fruibile a fronte dello svolgimento delle predette attività tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, innalzando l'aliquota applicabile

³⁰ Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica.

³¹ Ai sensi dell'art. 1, co. 200, primo periodo, “*Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*”.

³² In particolare, la norma si applica per le imprese operanti nelle regioni di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

alle tipologie di costi ammissibili³³ per il calcolo del beneficio secondo i criteri riassunti nella tabella alla pagina seguente:

Aliquota originaria	Aliquota ex art. 244 d.l. Rilancio	Potenziale beneficiario	Periodo d'imposta
12%	25%	grande impresa ³⁴	1/1/2020 - 31/12/2020
	35%	media impresa ³⁵	
	45%	piccola impresa ³⁶	

MISURA DI SOSTEGNO AL FABBISOGNO DI CIRCOLANTE DEI BENEFICIARI DI “RESTO AL SUD” PER FAR FRONTE AGLI EFFETTI DELL’EMERGENZA SANITARIA (ART. 245)

Col fine di evitare che le attività, tuttora in fase di start-up, finanziate grazie alla misura agevolativa “Resto al Sud”³⁷ prevista dall’art. 1 d.l. n. 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 123/2017, vedano compromessa la loro permanenza sul mercato per effetto di una crisi

³³ I costi ammissibili devono essere legati alle attività sopra citate e può trattarsi di (i) spese del personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario impiegato nei progetti), (ii) strumentazioni e attrezzature (iii) costi relativi a immobili e terreni (iv) costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti oppure ottenuti in licenza, nonché costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti (v) spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).

³⁴ Per “grande impresa” s’intende un’impresa che:

- Occupa **almeno** 250 persone;
- **Alternativamente**, il cui fatturato annuo risulta almeno pari a 50 milioni di euro oppure o il totale dell’attivo risultante dallo Stato Patrimoniale del bilancio d’esercizio risulta almeno pari a 43 milioni di euro.

³⁵ Per “media impresa” s’intende un’impresa che:

- Occupa un numero di persone ricompreso tra 50 e 250;
- Il cui fatturato annuo risulta almeno pari a 10 milioni di euro.

³⁶ Per “piccola impresa” s’intende un’impresa che:

- Occupa un numero di persone inferiore a 50;
- Il cui fatturato annuo o il totale dell’attivo risultante dallo Stato Patrimoniale del bilancio d’esercizio risultano inferiori a 10 milioni di euro.

³⁷ Strumento agevolativo per supportare la nascita di nuove attività imprenditoriali nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e recentemente esteso alle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).

di liquidità correlata agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19³⁸ (tra i quali, sospensione dell'attività e successiva contrazione della domanda di prodotti e servizi), è stato istituito, ad integrazione degli incentivi già previsti, un contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di capitale circolante delle imprese che già usufruiscono della suddetta misura "Resto al Sud". In questo modo, i fruitori della misura agevolativa possono ora accedere, restando nei limiti previsti, ad un ulteriore contributo a fondo perduto a copertura del capitale circolante in misura, stabilita dal Regolamento UE n.1407/2013 della Commissione, pari a:

- Euro 15.000 per le attività di lavoratori autonomi e libero professionali esercitate in forma individuale;
- Euro 10.000 per ciascun socio dell'impresa beneficiaria dell'incentivo e fino ad un massimo di euro 40.000³⁹.

Il contributo potrà essere erogato, e pertanto i potenziali beneficiari vi potranno accedere soltanto alle seguenti condizioni:

- aver completato il programma di spesa finanziato dalla misura agevolativa "Resto al Sud";
- avere il possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi in una delle dieci condizioni previste dall'art. 13, co. 1, D.M. n. 174/2017 che determinano la revoca totale o parziale delle agevolazioni⁴⁰;

³⁸ Evitando così che sia vanificato, in una misura che potrebbe essere significativa, l'investimento pubblico già effettuato per contrastare il fenomeno dei flussi migratori verso altre aree del Paese e sostenere invece lo sviluppo socioeconomico del Mezzogiorno.

³⁹ Compresa le cooperative.

⁴⁰ "Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora:

- a) sia verificata l'assenza di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, successivamente all'ottenimento del provvedimento di concessione risultino titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
- c) I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, successivamente all'ottenimento del provvedimento di concessione, trasferiscano la residenza al di fuori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017, prima della completa restituzione del finanziamento bancario;

- aver adempiuto, al momento della proposizione della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario pari al 65% del finanziamento complessivo, di cui all'art. 7, co. 3, lett. b), decreto del Ministro per la coesione territoriale il Mezzogiorno n. 174/2017.

Invitalia, soggetto gestore del programma, provvederà all'erogazione del contributo in un'unica soluzione solo dopo aver effettuato le verifiche sulla sussistenza delle condizioni appena esposte. L'erogazione avverrà (i) contestualmente all'erogazione della quota a saldo (ai sensi dell'art. 11, co. 5, D.M. n.174/2017) e perciò entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa oppure (ii) entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta, qualora sia stata completata l'erogazione delle risorse.

Si ricorda inoltre che l'incentivo è riservato a soggetti con un'età compresa tra i 18 e i 45 anni e finanzia attività produttive (esercitate sia in forma individuale sia in forma societaria) nei seguenti settori:

-
- d) il soggetto beneficiario non porti a conclusione il programma di spesa ammesso alle agevolazioni, entro il prescritto termine di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto beneficiario;*
- e) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;*
- f) il soggetto beneficiario cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attività, prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;*
- g) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie del soggetto beneficiario prima che siano decorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;*
- h) il soggetto beneficiario non consenta i controlli del Soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa di cui all'articolo 11, comma 7 ed all'articolo 14 del presente regolamento;*
- i) il soggetto beneficiario apporti variazioni relative alla localizzazione dell'unità produttiva ed all'attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato ed individuato nel provvedimento di concessione;*
- j) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto beneficiario, come specificati dal presente regolamento ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo”.*

- industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
- turismo;
- attività libero professionali.

Ed il programma copre spese per:

- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa);
- macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie, l'informazione e la telecomunicazione;
- spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative), soltanto in misura pari al 20% del programma di spesa ammesso alle agevolazioni.

Le domande sono valutate in base all'ordine cronologico di trasmissione.

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Studio Danovi Professionisti Associati